



CONSIGLIO REGIONALE DELL'ABRUZZO

Il Presidente

DECRETO N. 11/2026

IL PRESIDENTE

VISTO l'art. 1, comma 9, della L.R. 12 aprile 2011, n. 9 *“Norme in materia di Servizio Idrico Integrato”* che prevede tra gli organi dell'ERSI il Revisore dei conti;

DATO ATTO che ai sensi del succitato articolo il Revisore dei conti è nominato dal Consiglio regionale con le modalità di cui al comma 1-bis, dell'articolo 5, della L.R. 24 marzo 2009, n. 4 (Principi generali in materia di riordino degli Enti regionali) e dura in carica tre anni;

VISTA la L.R. n. 4 del 24 marzo 2009 n. 4 *“Principi generali in materia di riordino degli enti regionali”* ed, in particolare:

- l'art. 5, comma 1 bis della L.R. n. 4/2009 come modificato dall'art. 3 della L.R. 28 giugno 2019, n. 14, ai sensi del quale *“Alla nomina degli organi di controllo degli Enti regionali provvede il Consiglio regionale mediante distinti avvisi pubblici; la nomina e' riservata ai Revisori legali iscritti alla Fascia 3 nell'elenco dei revisori dei conti degli enti locali istituito con D.M. 15 febbraio 2012, n. 23, in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 16, comma 25, del D.L. 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo), convertito in legge 14 settembre 2011, n. 148, oppure ai revisori legali iscritti nel Registro di cui al D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE). Ciascun soggetto può essere assegnato all'organo di controllo di un solo Ente regionale.”*;
- l'art. 5 bis, comma 1, della L.R. 4/2009 ai sensi del quale: *“Non possono essere nominati negli organi di vertice, individuali e collegiali, di amministrazione e di controllo degli enti regionali coloro che si trovano in una delle condizioni previste dall'art. 7, comma 1, del D.Lgs. 31 dicembre 2012, n. 235”*;
- l'art. 5 bis, comma 3, della L.R. 4/2009 ai sensi del quale *“In ogni caso il soggetto nominato e' tenuto a certificare, con cadenza annuale, la sussistenza o la non sussistenza delle condizioni di cui al comma 1, inoltrando, entro il 30 marzo di ogni anno, all'Ente regionale presso cui ricopre il proprio incarico, nonché ai competenti uffici del Consiglio regionale, apposita autodichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'articolo 47 del decreto del*

Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 444 (Disposizioni regolamentari in materia di documentazione amministrativa). In caso di mancata o parziale ottemperanza a detto obbligo di certificazione, l'Ente regionale presso cui il soggetto nominato ricopre il proprio incarico diffida l'inadempiente a provvedere entro il termine di quindici giorni, decorso il quale procede d'ufficio nei confronti del soggetto che non abbia ancora adempiuto alla sospensione dell'erogazione del trattamento economico, con effetto dal primo mese successivo e per il tempo in cui permane l'inadempienza, dandone comunicazione ai competenti uffici del Consiglio regionale”;

- l’art. 5 bis, comma 5 della L.R: 4/2009 secondo cui: “Sono incompatibili con l'incarico di componente degli organi di vertice, individuali e collegiali, di amministrazione e di controllo degli enti regionali coloro che rivestono una delle predette cariche in altro ente regionale”;
- l’art. 5 bis, comma 6 a norma del quale: “I soggetti che si trovano nelle condizioni di incompatibilita' di cui al comma 5 o nelle ulteriori condizioni di incompatibilita' previste dalle singole leggi di settore, sono tenuti a rimuovere la relativa causa, pena la decadenza dalla carica, entro il termine di quindici giorni dalla data della contestazione della stessa all'interessato da parte dell'Ente presso cui il soggetto nominato ricopre il proprio incarico o dei competenti uffici del Consiglio regionale. Si applicano, a tal fine, gli obblighi di comunicazione e autocertificazione, con le relative procedure, di cui rispettivamente ai commi 2 e 3”;
- l'art. 5 ter, comma 1 secondo cui: “Le nomine di competenza regionale sono effettuate nel rispetto delle condizioni di inconferibilita' e incompatibilita' degli incarichi disposte dal Decreto Legislativo 8 aprile 2013, n. 39 (Disposizioni in materia di inconferibilita' e incompatibilita' di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190).
- l’art. 5 bis, comma 6, della L.R: 4/2009 “I soggetti che si trovano nelle condizioni di incompatibilita' di cui al comma 5 o nelle ulteriori condizioni di incompatibilita' previste dalle singole leggi di settore, sono tenuti a rimuovere la relativa causa, pena la decadenza dalla carica, entro il termine di quindici giorni dalla data della contestazione della stessa all'interessato da parte dell'Ente presso cui il soggetto nominato ricopre il proprio incarico o dei competenti uffici del Consiglio regionale. Si applicano, a tal fine, gli obblighi di comunicazione e autocertificazione, con le relative procedure, di cui rispettivamente ai commi 2 e 3”;

PRESO ATTO che il mandato del Revisore dei Conti dell’ERSI, nominato con decreto del Presidente del Consiglio regionale n. 37 del 12 dicembre 2022, è giunto a scadenza;

CONSIDERATO che il Servizio Affari Istituzionali ed Europei:

- ha approvato con determinazione dirigenziale APL/AIE/96 del 11 settembre 2025 l’Avviso pubblico relativo alla nomina di competenza del Consiglio regionale del Revisore dei conti dell’ERSI, pubblicato sul BURAT speciale n. 217 del 24 settembre 2025;
- ha svolto l’istruttoria in merito alle candidature pervenute, verificando la regolarità e la completezza delle domande rispetto a quanto stabilito dall’Avviso;
- ha provveduto, sulla base della puntuale verifica del possesso dei requisiti di legge, a selezionare, tra tutte le candidature pervenute, quelle dei professionisti idonei all’assunzione

dell'incarico da conferire;

- ha concluso con determinazione dirigenziale APL/AIE/122 del 17 dicembre 2025 l'istruttoria *de quo*;
- ha trasmesso con nota prot. n. 11987 del 17 dicembre 2025 l'elenco delle candidature ai fini della nomina del revisore unico dell'ERSI;

VISTO l'art. 142, comma 3 del Regolamento interno per i lavori del Consiglio regionale ai sensi del quale: *“La Conferenza dei capigruppo, all'unanimità, può delegare le nomine di cui al presente articolo al Presidente del Consiglio, che provvede nel rispetto dei diritti dell'opposizione, secondo le proporzioni previste dallo Statuto”*;

CONSIDERATO, altresì, che la Conferenza dei Capigruppo, nel corso della riunione del 29 dicembre 2025, ai fini della nomina del Revisore dei conti dell'ERSI, con decisione unanime, ha ritenuto, in relazione alle nomine di competenza del Consiglio regionale di delegare il potere di nomina al Presidente del Consiglio regionale mediante applicazione dell'art. 142, comma 3, del Regolamento interno per i lavori del Consiglio regionale;

RITENUTO, a seguito di giudizio comparativo tra tutti gli idonei, di preferire il Dott. Bucci Maurizio, in considerazione, oltretutto dei titoli professionali e di specializzazione posseduti, della particolare e consolidata esperienza che lo stesso ha maturato in materia di revisione contabile, anche presso enti regionali, nonché nel campo della consulenza in contesti di operatività molto diversificati che vanno dal settore privato ad Organismi pubblici ed Enti locali;

CONSIDERATO che:

- tale indicazione è stata comunicata al Servizio Affari Istituzionali ed Europei con nota del 24 luglio 2026 ai fini dell'acquisizione dell'accettazione dell'incarico;
- il Servizio Affari Istituzionali ed Europei ha provveduto con nota prot. n.7214 del 27 luglio 2026 a richiedere la dichiarazione relativa all'assenza delle cause ostative previste dalle leggi vigenti;
- con nota prot. n. 7469 del 28 luglio 2026 il Dott. Bucci, in esito ai controlli effettuati sulla dichiarazione resa, conclusi senza rilievi, ha manifestato la disponibilità ad accettare l'incarico;

VISTO l'art. 10 dello Statuto dell'ERSI secondo cui: *“Il Revisore dei Conti è organo di vigilanza e controllo della regolarità amministrativa, contabile e finanziaria della gestione dell'Ente. In particolare il Revisore dei Conti:*

- a) vigila sulla osservanza delle leggi, dello statuto, dei regolamenti;*
- b) verifica la regolare tenuta della contabilità e della corrispondenza del rendiconto generale alle risultanze delle scritture contabili;*
- c) esamina il bilancio di previsione e delle relative variazioni ed assestamento;*
- d) accerta, con cadenza trimestrale, le consistenze di cassa;*
- e) esprime il parere preventivo, obbligatorio e non vincolante, sulle proposte di deliberazione del Direttore Generale relative a Bilancio di previsione, Variazione ed assestamento del bilancio di previsione e Conto Consuntivo;”*

VISTO l'art. 1, comma 9 bis, della L.R. 9/2011, ai sensi del quale *“Al Revisore dei Conti compete un compenso lordo annuo determinato in misura pari al compenso massimo spettante, secondo la disciplina statale, ai revisori dei conti dei comuni e delle province in ragione dell'appartenenza degli stessi alla fascia demografica più elevata, decurtato del 10% ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica) convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, al netto dell'IVA e dei contributi previdenziali posti a carico dell'ERSI da disposizioni di legge”*;

VISTO l'art. 1, comma 9 ter della L.R. 9/2011, ai sensi del quale: *“Al Revisore dei conti è riconosciuto il rimborso delle spese di viaggio debitamente documentate, nella misura stabilita in apposito Regolamento interno dell'ERSI”*;

RITENUTO dover provvedere alla nomina del Revisore dei conti dell'ERSI;

DECRETA

Per le motivazioni esposte in narrativa:

1. di nominare Revisore dei conti dell'ERSI il **Dott. Bucci Maurizio**;

2. di dare atto che:

- il Revisore dei conti dura in carica 3 anni, ai sensi dell'art. 1, comma 9, della L.R. 9/2011;
- il compenso ed il rimborso delle spese di viaggio del Revisore dei conti sono disciplinati dall'art. 1, commi 9 bis e 9 ter, della L.R. n. 9/2011;
- il Revisore dei conti deve rendere annualmente, entro il 30 marzo, all'ERSI, nonché al Servizio competente del Consiglio regionale, la dichiarazione di insussistenza di cause di esclusione e incompatibilità, ai sensi dell'art. 5 bis, commi 3 e 5 della L.R. 4/2009, pena la sospensione del trattamento economico per il tempo in cui permane l'inadempienza;

3. di disporre la pubblicazione del presente decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione telematica;

4. di trasmettere il presente decreto al Servizio Affari Istituzionali ed Europei ai fini della pubblicazione dello stesso sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione telematica e della sua notifica ai seguenti soggetti:

- *al nominato*;
- *all'Ente Regionale per il Servizio Idrico Integrato*;
- *al Presidente della Giunta regionale*;

5. di precisare che avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale dinanzi al TAR competente, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione, o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine.

L'Aquila, li 28/07/2026

IL PRESIDENTE
Lorenzo Sospiri